DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1995

relativa agli aiuti all'investimento concessi dalla Spagna all'impresa Piezas y Rodajes SA, fonderia situata nella provincia di Teruel, Aragona, Spagna

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/438/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2 primo comma,

dopo aver invitato gli interessati ai sensi del suddetto articolo del trattato, a presentare osservazioni e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Il 24 aprile 1991, la Commissione ha adottato la decisione NN 12/91 di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti ad un investimento di avviamento concesso all'impresa spagnola Piezas y Rodajes SA (in appresso denominata PYRSA) da alcuni enti pubblici spagnoli di livello regionale e locale.

PYRSA è una fonderia fondata nel settembre del 1988 che produce ruote dentate e attrezzature GET.

Il 30 luglio 1991, la società britannica Cook, che opera nello stesso settore di PYRSA, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee istanza di annullamento nei confronti della decisione della Commissione.

Con sentenza del 19 maggio 1993 [1], la Corte di giustizia ha annullato la decisione NN 12/91 della Commissione di « non sollevare obiezioni » nei confronti dei vari aiuti di Stato accordati a PYRSA, nella misura in cui essa si riferisce ad aiuti diversi dalla sovvenzione di 975 905 000 PTA concessa dal governo spagnolo nel quadro di un regime regionale di aiuti autorizzato dalla Commissione.

La sentenza di annullamento della decisione NN 12/91 pronunciata dalla Corte di giustizia era motivata principalmente dal fatto che la Commissione, intendendo fondare la sua decisione sull'assenza di sovraccapacità nel sottosettore delle ruote dentate e delle attrezzature GET, ma non disponendo delle necessarie prove al riguardo, avrebbe dovuto avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, onde verificare, dopo aver raccolto tutti i pareri necessari, la fondatezza della sua valutazione.

II

In ottemperanza a questa sentenza della Corte di giustizia, il 28 luglio 1993, la Commissione decideva di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei riguardi dei seguenti aiuti concessi a PYRSA :

1) 182 Mio di PTA : sovvenzione a fondo perduto ;

2) garanzia a copertura di un mutuo bancario di 11 anni di importo pari a 490 Mio di PTA
(concessi entrambi dalla Comunità autonoma di Aragona) ;

3) contributo in conto interessi pari a sette punti percentuali per cinque anni sul predetto mutuo di 490 Mio di PTA
(concesso dal governo provinciale di Teruel) ;

4) 2,3 Mio di PTA sotto forma di donazione di terreni
(concessa dal Comune di Monreal del Campo).

La decisione di avviare la procedura è stata notificata alle autorità spagnole con lettera del 6 agosto 1993, successivamente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2] onde informare gli altri Stati membri ed i terzi interessati. Nella lettera in oggetto, la Commissione sottolineava che, in assenza di una verifica dell'impatto settoriale degli aiuti in oggetto, questi ultimi non potevano fuire di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e pertanto no risultavano compatibili con il mercato comune. Di conseguenza, la Commissione invitava il governo spagnolo a presentare osservazioni in materia e, in particolare, a fornire tutti gli elementi necessari ai fini dell'analisi settoriale.

Il tempo che si è reso necessario per giungere alla presente decisione finale sugli aiuti è dovuto alla complessità del caso ed alla mole di informazioni da esaminare. Dopo aver analizzato, nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, tutte le informazioni rilevanti

[1] Causa 198/91 William Cook PLC/Commissione, Raccolta 1993, pag. I-2487.

[2] GU n. C 281 del 19. 10. 1993, pag. 8.

disponibili, la Commissione aveva ritenuto altresì opportuno affidare ad un consulente indipendente la realizzazione di uno studio di mercato che agevolasse l'individuazione del settore rilevante.

III

Nel quadro della presente procedura, alla Commissione sono pervenute le osservazioni dirette di quattro imprese aventi sede, rispettivamente, in Francia, Italia, Germania e Spagna (la società beneficiaria), nonché due lettere inviate da uno studio di avvocati : una per conto di una società (con sede in Spagna) e l'altra contenente le osservazioni di 14 imprese (situate in Inghilterra, Francia e Germania) oltre ad un prospetto contenente dati sulla capacità di fusione dell'acciaio di vari paesi europei inviato dal comitato delle associazioni europee di fonderia (CAEF).

Ad eccezione di PYRSA, tutte le imprese che hanno risposto hanno sottolineato che non esiste un sottosettore chiaramente identificabile per quanto riguarda le ruote dentate e le attrezzature GET in quanto la tecnologia per la fusione dell'acciaio è la stessa dappertutto, rilevando altresì che nel campo della fusione, la specializzazione è funzione dell'esperienza e delle conoscenze tecniche. Il settore da prendere in considerazione è, pertanto, quello della fusione dell'acciaio in generale. Tutte le imprese affermano d'altronde che nel 1990 tale settore era caratterizzato da sovraccapacità produttiva che ha continuato ad aumentare da allora. Le previsioni da qui al 2000 indicano un ulteriore deterioramento.

I dati forniti si riferiscono a capacità e produzione, cifra di affari ed utili per i prodotti di fusione in generale e, in alcuni casi, e attrezzature GET e/o le ruote dentate. I dati si riferiscono agli anni 1990, 1991, 1992 e 1993.

Per quando riguarda il 1990 ed il settore della fusione dell'acciaio in generale, delle 18 imprese che hanno risposto (fra le quali non è inclusa l'impresa beneficiaria), tre presentano, relativamente alla situazione di sovraccapacità, dati che non possono essere presi in considerazione in quanto non sufficientemente chiari ; otto presentano evidenti indici di sovraccapacità [1] (fra il 26,6 % ed il 194 %) ; altre sette presentano indici che potrebbero indicare un'attività normale (fra 3,1 % e il 17,6 %). Tutte le imprese (sette) che presentano dati distinti per le ruote dentate e/o le attrezzature GET mostrano, per questi specifici prodotti, una situazione ancora più grave di quella del settore in generale con indici di sovraccapacità assai più elevati (solo una presenta un indice del 30 %, mentre tutte le altre superano il 100 %).

Anche il prospetto presentato dai paesi produttori europei, (fonte CAEF), sempre relativamente al 1990 ed alla fusione dell'acciaio in generale, riporta indici di sovraccapacità distinti per ciascun paese oscillanti fra valori normali, quale quello della Germania — 11,5 % — e valori che indicano l'esistenza di una reale situazione di sovraccapacità come la Spagna — 42,9 %. L'indice medio dei cinque principali paesi produttori della Comunità (Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito) è del 22,1 %.

Per quanto riguarda gli anni successivi al 1990, gli elevatissimi indici di sovraccapacità riportati da tutte le imprese evidenziano un grave deterioramento della situazione. Nel 1991, solo tre imprese riportano indici di sovraccapacità inferiori al 25 % ed il numero scende addirittura a due nel 1992. Una di esse ha cessato l'attività nel 1992. La media aritmetica semplice degli indici notificati dalle imprese che hanno risposto è passata dal 36,9 % nel 1990 al 59,1 % nel 1991 ed all'82,3 % nel 1992. Anche il prospetto del CAEF prevede un deterioramento del settore, almeno fino al 1995.

IV

Le autorità spagnole non hanno presentato né osservazioni proprie né i dati richiesti. Hanno invece presentato i commenti sulle risposte inviate dai terzi interessati, sintetizzabili come segue :

— le imprese che hanno risposto non sono rappresentative del settore in quanto rappresentavano solo il 4 % della produzione europea nel 1990 ;

— le imprese che hanno risposto hanno fornito dati relativi al 1990, 1991, 1992 e 1993 che non sono anni di riferimento in quanto gli aiuti sono stati approvati dalle autorità spagnole nel maggio del 1988. Al momento della decisione, le prospettive per il periodo 1987-1990 erano favorevoli sia a livello di domanda che di produzione ;

— il settore di riferimento è quello delle ruote dentate e delle attrezzature GET. La definizione di sottosettori nel settore della fusione dell'acciaio viene effettuata in funzione delle dimensioni e del tipo delle installazioni. Per poter passare dall'attuale specializzazione ad un'altra, PYRSA dovrebbe effettuare cospicui investimenti (400 milioni di PTA) ;

— le imprese che hanno risposto hanno sottolineato l'esistenza di sovraccapacità nel settore della fusione dell'acciaio, ma non hanno concretamente detto che questa era anche la situazione del settore delle ruote dentate e delle attrezzature GET che è il settore di riferimento ;

— le imprese che hanno risposto hanno segnalato come il mercato si sia ulteriormente deteriorato a seguito delle nuove importazioni a basso prezzo provenienti dall'India, dalla Cina e dai paesi dell'Europa orientale. PYRSA era in ogni caso in grado di far fronte a tale concorrenza grazie alla sua specializzazione produttiva (e non a seguito dei vantaggi derivanti dagli aiuti concessi) ;

[1] Si definisce la sovraccapacità come il rapporto fra capacità e produzione.

— uno degli aiuti oggetto della procedura — la garanzia concessa dalla Comunità autonoma di Aragona — non è un aiuto quantificabile, per lo meno fino al momento della sua esecuzione ;

— le autorità spagnole concludono le loro osservazioni ribadendo che occorre innanzitutto tener conto del fatto che l'intensità globale dell'aiuto concesso a PYRSA rimane comunque molto al di sotto del massimale del 75 % previsto per la regione in cui ha sede l'impresa.

V

La Commissione non condivide l'argomento delle autorità spagnole sulla non rappresentatività del campione di imprese che hanno risposto. Le 17 imprese hanno sede nei cinque Stati membri più importanti per la produzione di acciaio fuso. Le informazioni fornite dal CAEF includono inoltre tutti i paesi e confermano i dati forniti dalle singole imprese relativamente alla sovraccapacità dell'intero settore.

La Commissione non concorda inoltre sulla cifra del 4 % indicata dalle autorità spagnole come quota produttiva, nel 1990, delle imprese che hanno risposto. Secondo una stima approssimativa realizzata dalla Commissione, la quota effettivamente rappresentata da tali imprese nel settore delle fonderie nella Comunità nel 1990 è superiore al 15 %.

Un tale argomento non è inoltre sostenibile neanche in relazione all'impatto negativo degli aiuti sugli scambi nel settore : per considerare un aiuto non compatibile con il mercato comune è sufficiente infatti che l'aiuto pregiudichi anche solo un'altra impresa nella misura in cui ciò falsi il gioco della concorrenza all'interno del meracto comune.

I dati forniti dalle diverse imprese si riferiscono al 1990 ed agli anni successivi. Le autorità spagnole ritengono che tali cifre non debbano essere prese in considerazione in quanto gli aiuti sono stati approvati dalle autorità spagnole nel maggio del 1988. Questa affermazione contrasta tuttavia con quanto sostenuto dalle stesse autorità in una lettera del 13 maggio 1993 in cui comunicavano che gli aiuti oggetto della procedura erano stati approvati nel 1989 e nel 1990. La garanzia a copertura del mutuo di 490 milioni di PTA è stata approvata nell'aprile del 1990. La sovvenzione di 182 milioni di PTA è stata approvata nel giugno del 1990 ed è stata erogata fra il 1990 ed il 1992. Inoltre, nella decisione NN 12/91 e nella successiva procedura dinanzi alla Corte di giustizia sono stati utilizzati dati relativi al 1990.

Al momento in cui è stata adottata la decisione NN 12/91, la Commissione non era in possesso di dati precisi sull'utilizzo di capacità produttiva nel sottosettore delle ruote dentate e delle attrezzature GET ed ha pertanto deciso di basarsi sui dati sulla produzione disponibili come fattore sostitutivo ai fini di una valutazione della situazione del settore. La Corte di giustizia ha in ogni caso dichiarato che le cifre figuranti nelle statistiche in questione sono parziali e non consentono una valutazione della capacità produttiva né un confronto con la produzione e la domanda del mercato. La Corte di giustizia ha pertanto dichiarato che la Commissione avrebbe dovuto avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato per verificare, dopo aver raccolto tutti i pareri necessari, se il settore era effettivamente caratterizzato da una situazione di sovraccapacità.

Le informazioni raccolte nel quadro della procedura sembrano contraddire la posizione della Commissione secondo cui i prodotti fabbricati da PYRSA rientrerebbero in un sottosettore specifico. Tutte le imprese che hanno risposto ritengono che una tale suddivisione in sottosettori non sia realistica e che il settore oggetto della procedura sia quello della fusione dell'acciaio nel suo complesso.

Salvo rare eccezioni, la capacità produttiva delle fonderie di acciaio è del tutto flessibile in relazione al tipo di componenti prodotto. Gli unici fattori che possono impedire a talune fonderie di fornire i loro prodotti a determinati mercati derivano dalla loro esperienza e dal loro know-how o dalla loro capacità produttiva e non dalla tecnologia esistente. La gamma di prodotti offerta da una fonderia che produce attrezzature GET e ruote dentate è molto varia. Quando una fonderia passa dalla produzione di un componente a quella di un altro, deve solo sostenere i costi delle forme necessarie alla produzione dei nuovi componenti che, in genere, non sono riutilizzabili e che rappresentano il 20 % circa dei costi totali di produzione di un chilogrammo di prodotto. Visto che tale trasformazione non richiede forti investimenti, negli ultimi anni, alcune fonderie hanno sfruttato questa flessibilità produttiva per poter sopravvivere.

Al fine di ottenere un parere indipendente, la Commissione ha chiesto ad un consulente esterno di individuare il settore di riferimento e di stabilire se vi sia effettivamente una situazione di sovraccapacità. L'esperto ha concluso che non esiste un sottosettore delle ruote dentate e delle attrezzature GET e che le fonderie di acciaio hanno riportato indici di utilizzazione della capacità produttiva del 69,3 % nel 1991, del 62 % nel 1992 e del 58 % nel 1993, pur registrando al contempo riduzioni di capacità di 965 milioni di tonnellate nel 1991, 910 milioni di tonnellate nel 1992 e di 862 milioni di tonnellate nel 1993.

Alla luce delle nuove informazioni ricevute, la Commissione ritiene che nel caso in oggetto il settore di riferimento ai fini di una valutazione degli effetti degli aiuti sugli scambi fra Stati membri è, contrariamente alla posizione adottata in precedenza, quello della fusione dell'acciaio nel suo complesso. La Commissione sottolinea comunque che, se si considerano dati separati per le ruote dentate o per le attrezzature GET o per entrambi i prodotti, il livello di sovraccapacità indicato dalle imprese che hanno risposto è ancora più elevato di quello relativo a tutta la gamma di prodotti di fusione dell'acciaio di tali imprese.

In base alle informazioni fornite alla Commissione, nel quadro della procedura, da talune imprese e dal CAEF, come risulta dalla sezione III, la Commissione ritiene che già nel 1990 vi fosse una situazione di sovraccapacità nel settore della fusione dell'acciaio, senza distinzione fra ruote dentate o attrezzature GET.

Le imprese che hanno risposto non hanno fornito invece nessun dato integrativo sugli anni 1988 e 1989, che potrebbero risultare rilevanti nel caso in oggetto. Partendo in ogni caso dall'ipotesi che negli anni in questione le capacità produttive fossero equivalenti a quelle del 1990, i dati sulla produzione di questi anni forniti dal CAEF evidenziano livelli di sovraccapacità addirittura superiori a quelli del 1990 nei cinque principali paesi produttori della Comunità.

Il fatto che PYRSA si trovi in posizione migliore rispetto ad altre fonderie di acciaio nel far fronte alle importazioni a basso prezzo non prova nulla riguardo alla compatibilità degli aiuti, in quanto tale posizione potrebbe essere dovuta al vantaggio conferitole dagli aiuti stessi e non alla sua specializzazione.

Per quanto riguarda la garanzia non esiste alcun dubbio che essa rappresenti un aiuto. Nella sua decisione NN 12/91, la Commissione stimava che tale garanzia equivalesse ad un contributo in conto interessi pari al 3 % sul mutuo di 490 milioni di PTA in base al presupposto che tale tasso fosse il premio di mercato per questo tipo di garanzie. Come per tutti gli aiuti, il calcolo viene effettuato dal momento della sua concessione e non da quello della sua eventuale esecuzione.

Come indicato nella comunicazione relativa all'apertura della procedura, gli aiuti in oggetto devono essere valutati in relazione al loro impatto settoriale. Nella sua comunicazione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali (1), la Commissione ha specificato che, per avvalersi della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato, l'aiuto non deve condurre, a livello comunitario, ad una eccessiva capacità settoriale tale da far sì che il problema settoriale risultante per la Comunità sia più grave del problema regionale originale. Visto che si tratta di un aiuto ad hoc, la valutazione va effettuata in relazione all'aiuto specifico ed il fatto che l'intensità globale dell'aiuto sia inferiore al massimale approvato per la regione in questione non pregiudica i risultati dell'analisi.

(1) GU n. C 212 del 12. 8. 1988, pag. 2.

VI

Sia la decisione NN 12/91 che la sentenza della Corte di giustizia hanno chiaramente indicato che le misure in questione configurano un aiuto di Stato. L'aiuto include la sovvenzione a fondo perduto di 182 milioni di PTA, la donazione di terreni valutati in 2,3 milioni di PTA, l'importo corrispondente al premio annuale del 3 % (premio commerciale applicato normalmente in quel momento dalle banche a prestiti simili) collegato alla garanzia statale sul mutuo di 490 Mio di PTA e l'importo corrispondente al contributo in conto interessi di sette punti percentuali su tale prestito. In tale situazione e visto che i prodotti di fonderia sono oggetto di numerosi scambi intracomunitari, la Commissione è giunta alla conclusione che gli aiuti incidono sugli scambi tra Stati membri e falsano il gioco della concorrenza. L'aiuto presenta pertanto tutti gli elementi previsti dall'articolo 92, paragrafo 1 che stabilsice che tutti gli aiuti che abbiano le caratteristiche in esso illustrate sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune.

Per quanto riguarda le deroghe a tale principio, deve osservarsi che quelle previste all'articolo 92, paragrafo 2 del trattato non sono applicabili al caso in questione viste le caratteristiche e gli obiettivi dell'aiuto all'esame. In ogni caso, il governo spagnolo non ha richiesto l'applicazione di tale deroga.

L'articolo 92, paragrafo 3, specifica i tipi di aiuto che possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La compatibilità degli aiuti con il trattato deve essere valutata a livello comunitario e non a livello dei singoli Stati membri. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato comune e l'osservanza del disposto dell'articolo 3, lettera g) del trattato, le deroghe al principio sancito dall'articolo 92, paragrafo 1, figuranti al paragrafo 3 del medesimo articolo, devono essere interpretate in senso stretto nell'esaminare qualunque regime di aiuti progettato o la concessione di aiuti concreti.

Le deroghe sono applicabili solo se la Commissione può dimostrare che in caso di mancata concessione degli aiuti, le forze di mercato da sole non sarebbero sufficienti ad indurre il potenziale beneficiario ad agire in modo tale da raggiungere uno degli obiettivi citati precedentemente.

Applicare le deroghe ad aiuti che non contribuiscono in nessun modo al raggiungimento di tali obiettivi o che non sono necessari a tal fine vorrebbe dire concedere vantaggi indebiti a industrie o imprese di determinati Stati membri in quanto ne migliorerebbero la posizione finanziaria del beneficiario, incidendo sugli scambi fra Stati membri e falsando la concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

Per quanto riguarda la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), gli aiuti in oggetto sebbene concessi ad un'impresa situata in una regione ammissibile, non possono comunque essere autorizzati in maniera automatica non rientrando in un regime generale di aiuti regionali approvato dalla Commissione. Regimi aventi caratteristiche di questo tipo vengono autorizzati partendo dal presupposto che i vantaggi prodotti dagli aiuti concessi nel quadro dei regimi stessi compenseranno il possibile falsamento della concorrenza determinato dagli aiuti. In un caso concreto, sono questi gli effetti dell'aiuto che devono essere valutati. Tale posizione è stata confermata dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 14 settembre 1994 (Hytasa) [1] nella quale la Corte ha accettato l'aiuto concesso ritenendo che una decisione ad hoc può essere considerata aiuto regionale compatibile con la lettera a) dell'articolo 92, paragrafo 3 se di fatto contribuisce allo sviluppo a lungo termine della regione, senza effetti contrari all'interesse comune e alle condizioni di concorrenza nella Comunità.

Come già rilevato nelle sezioni III e V, le informazioni pervenute alla Commissione nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, dimostrano che l'impresa beneficiaria dell'aiuto opera in un settore caratterizzato da una situazione di sovraccapacità a livello comunitario. Essendo stati concessi ad un'impresa che ha generato una nuova capacità produttiva di 5 000 tonnellate annue, gli aiuti in questione contribuiscono ad un ulteriore deterioramento delle condizioni di sovvraccapacità del mercato. Si deve pertanto concludere che non sussistono le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato.

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato, è evidente che gli aiuti non erano destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro.

Per quanto riguarda infine la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sono compatibili con il mercato comune sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Come già sottolineato in precedenza in relazione alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato, l'aiuto contribuisce ad aggravare ulteriormente una situazione di sovraccapacità a livello comunitario nel settore in cui opera l'impresa. Si deve pertanto concludere che gli aiuti considerati alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Non sono quindi giustificabili ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Gli aiuti in oggetto non possono fruire di nessuna delle deroghe previste dal trattato e pertanto la Commissione è giunta alla conclusione che essi non sono compatibili con il mercato comune.

VII

Gli specifici aiuti concessi a PYRSA descritti nella sezione II sono illegali in quanto sono stati concessi in violazione del disposto dell'articolo 93, paragrafo 3, che impone la notifica preventiva di tali aiuti alla Commissione.

Gli aiuti sono illegali ed incompatibili con il mercato comune e devono pertanto essere restituiti. Occorre inoltre annullarne le conseguenze economiche al fine di ripristinare la situazione preesistente. L'importo totale dell'aiuto già versato dovrà di conseguenza essere maggiorato degli interessi maturati a decorrere dalla data del versamento. La restituzione dell'aiuto deve avvenire secondo le norme sostanziali e procedurali della legislazione spagnola, in particolare in relazione agli interessi di mora dovuti allo Stato, calcolati dalla data di pagamento degli aiuti alla data di effettiva restituzione [lettera della Commissione agli Stati membri del 4 marzo 1991, SG(91) D/4571],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti elencati in appresso, concessi dalla Spagna alla società Piezas y Rodajes, SA (PYRSA), sono illegali in quanto sono stati concessi in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE e sono inoltre incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE:

1) 182 milioni di PTA: sovvenzione a fondo perduto (concessa dalla Comunità autonoma di Aragona);

2) garanzia a copertura di un mutuo bancario di 11 anni di importo pari a 490 milioni di PTA; l'aiuto rappresentato da tale garanzia equivale al 3 % annuo del mutuo stesso (concessa dalla Comunità autonoma di Aragona);

3) contributo in conto interessi pari a sette punti percentuali per cinque anni fino ad un massimo di 150 milioni di PTA sul predetto mutuo di 490 milioni di PTA (concesso dal governo provinciale di Teruel);

[1] Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Raccolta 1994, pag. I-4103.

4) 2,3 milioni di PTA sotto forma di donazione di terreni (concessa dal Comune di Monreal del Campo).

Articolo 2

La Spagna provvede a eliminare immediatamente l'aiuto concesso attualmente a Piezas y Rodajes SA (PYRSA), applicando le normali condizioni di mercato al premio della garanzia sul mutuo di 490 milioni di PTA e congelando ogni pagamento del contributo in conto interessi relativo al citato mutuo.

Articolo 3

Gli aiuti erogati, costituiti da :

1) la sovvenzione a fondo perduto di 182 milioni di PTA,
2) l'importo pari ad un premio annuale del 3 % rappresentanto dalla garanzia dello Stato a copertura del mutuo bancario di 490 milioni di PTA, a decorrere da aprile 1990 fino alla data di soppressione dell'aiuto di cui all'articolo 2,
3) l'importo già versato di 150 milioni di PTA corrispondente al contributo in conto interessi pari a sette punti percentuali per il citato mutuo, e
4) la donazione di terreni valutata in 2,3 milioni di PTA

devono essere restituiti secondo le norme sostanziali e procedurali della legislazione spagnola, in particolare secondo quelle concernenti gli interessi di mora dovuti sui crediti dello Stato ; tali interessi decorrono dal versamento dell'aiuto fino alla data dell'effettiva restituzione.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna informa la Commissione delle misure adottate per ottemperare alla stessa.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione